



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 656 / 2021

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO PER L'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE SITO IN VIA LOVA 147 IN COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.lgs 03.09.2020 n.116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iv. il D.L.gs. 209 del 24/06/2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, come modificato con il D.Lgs. 119/2020 che recepisce nella normativa nazionale le modifiche della Direttiva 849/2018;
- v. la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- vi. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vii. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ix. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- x. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xi. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- xii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
 - xiii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
 - xiv. il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno;
 - xv. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo IIIbis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L.R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della DGRV 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
 - xvi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - xvii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
 - xviii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
 - xix. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.

Visto che:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” che comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- iii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”.
- iv. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

premessi:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli individuato a seguito di atto di nomina del 29 giugno 2020 ed i collaboratori all'istruttoria Roberta Zenere e Claudio Ceselin non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. gli artt. 23 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- v. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, in cui è indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che:

- con Provvedimento prot. n. 11006 del 08.02.2017 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, all'impresa AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO l'esercizio dell'impianto di autodemolizione ubicato in Via Lova 147 30010 in comune di Campolongo Maggiore (Ve);,
- con istanza trasmessa a mezzo Suap ed assunta al prot. n. 26930 del 27.05.2020 l'impresa Autodemolizione Toniolo Ugo ha trasmesso domanda di rinnovo senza modifiche del provvedimento prot. n. 11006 del 08.02.2017;
- con nota del 24.06.2020 prot. n. 31472 la scrivente Amministrazione, interrompendo i termini del procedimento, ha chiesto all'impresa di presentare nel termine di 30 giorni una nota nella quale si dichiara che l'impianto non ricade all'interno delle aree sensibili rientranti nel punto 4.3.8 dell'allegato al D.M. 52/2015;
- con nota assunta al prot. n. 31919 del 26.06.2020 l'impresa ha chiesto di modificare la prescrizione relativa all'accatastamento delle carcasse le une sulle altre, mantenendo il vincolo delle due carcasse sovrapposte, ma eliminando l'altezza massima di 3,5m argomentando che talvolta il sovrapporsi di due unità supera quest'ultimo limite;
- con nota assunta al prot. n. 39731 del 07.08.2020 l'impresa ha dato riscontro alla nota prot. n. 31472/2020 dichiarando che l'area non rientra tra quelle di cui punto 4.3.8 dell'allegato al D.M. 52/2015;
- con nota del 10.08.2020 prot. n. 40060 la scrivente Amministrazione ha avviato il procedimento volto al rinnovo senza modifiche del provvedimento prot. n. 11006 del 08.02.2017 ed ha convocato la Conferenza dei servizi asincrona per l'esame congiunto della documentazione;

- con nota del 25.09.2020 Arpav – Dipartimento di Fisica ha comunicato che nella documentazione trasmessa non è allegata alcuna Valutazione d’impatto acustico e perciò è impossibilitato ad esprimersi;
- con nota assunta, pervenuta al SUAP il 06.11.2020 ed assunta al prot. n. 59757 del 18.11.2020 di questa Amministrazione, l’impresa ha trasmesso una nuova valutazione acustica ed una nuova planimetria dell’impianto;
- con nota prot. n. 62678 del 02.12.2020, non avendo ricevuto alcuna richiesta istruttoria da parte della Conferenza dei Servizi, la scrivente Amministrazione ha chiesto all’impresa di integrare la documentazione già trasmessa con un piano di ripristino dell’area in caso di dismissione dell’attività. Si chiede inoltre di confermare la disponibilità dell’area e del macchinari e oltreché la mancanza di deleghe ambientali. Si invitano gli Enti ad esprimere il parere conclusivo;
- con nota assunta al prot. n. 66971 del 28.12.2020 l’Arpav Dipartimento provinciale di Venezia – Unità Operativa Fisica ha trasmesso copia del parere n. 206/RU/20 del 16.12.2020 dalla quale si evince che *“dalla documentazione trasmessa non emerge l’evidenza del rispetto del limite differenziale diurno presso l’abitazione identificata come ricettore R1. Pertanto si ritiene necessaria l’adozione di ulteriori misure di contenimento del rumore in modo da garantire con certezza il rispetto del limite- Si ritiene opportuno quindi prescrivere lo svolgimento di misure fonometriche in corrispondenza del suddetto ricettore (possibilmente all’interno dell’ambiente abitativo con attività a regime nella configurazione di progetto al fine di dimostrare l’efficacia delle misure attuate”*;
- con nota assunta al prot. n. 334 del 07.01.2021 l’impresa ha chiesto una proroga di 30 gg per l’invio della documentazione richiesta con nota prot. n. 62678 del 02.12.2020;
- con nota assunta al prot. n. 6184 del 05.02.2020 l’impresa ha trasmesso una integrazione spontanea *al parere Arpav n. 206/RU/20 del 16.12.2020* in cui il tecnico *“fa notare che l’evento più rumoroso di circa due minuti, evidenziato dal dott. Bidoli, corrisponde alla fase iniziale della pressatura della carcassa dell’automobile, risultando il resto del processo di rumorosità meno rilevante. Ai fini della valutazione del livello differenziale è opportuno considerare che nell’arco della giornata lavorativa, la durata complessiva di tali eventi rumorosi è sempre inferiore ad un’ora totale (D.M. 16.03.1998). Inoltre la riduzione del livello sonoro tra esterno ed interno dell’abitazione a finestre aperte si può stimare in ulteriori ddb, potendo escludere il superamento del livello differenziale all’interno dell’abitazione”*;
- con nota prot. n. 6123 del 05.02.2021 la scrivente Amministrazione ha chiesto all’Arpav di esprimere un parere circa le osservazioni spontanee al parere n. 206/RU/20 del 16.12.2020;
- con nota prot. n. 6187 del 05.02.2021 l’impresa ha inviato il piano di ripristino dell’area alla destinazione urbanistica; ha confermato inoltre che l’area ed i macchinari sono di proprietà e che non sussistono deleghe di funzioni;
- con nota assunta al prot. n. 9825 del 25.02.2021 il Comune di Campolongo Maggiore, rammentando che *“al momento della dismissione dell’impianto l’impresa dovrà “procedere al ripristino dei luoghi mediante la demolizione delle strutture realizzate al servizio dell’attività stessa di autodemolizione compresa la pavimentazione, l’allontanamento dei rifiuti e la verifica e conseguente bonifica da eventuali contaminazioni”*, ha ritenuto approvabile il piano di ripristino presentato.
- con nota prot. n. 9935 del 25.02.2021 l’Arpav ha inviato il parere n. 20210208_FP4302 del 18.02.2021 specificando che le *“informazioni acquisite sono sufficienti a dare evidenza del rispetto dei limiti acustici nello svolgimento dell’attività”* e che, in relazione al piano di ripristino, *“al momento dell’effettivo smantellamento dell’attività dovrà essere redatto una revisione dettagliata del piano che tenga in considerazione l’evoluzione normativa e regolamentare, le eventuali modifiche avvenute nell’impianto stesso, le possibili contaminazioni avvenute nel corso dello svolgimento delle attività lavorative che possano aver interessato le matrici ambientali”*;

Considerato che l’impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all’Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l’attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 0397409205 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. con scadenza il 20.07.2030 e validità al 20.07.2032 e dalla polizza RCI n. 183-76216191-30013. emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l’anno in corso fino al 31.03.2021;

Dato atto che l’impresa è in possesso di certificazioni ambientali ISO14001:2015, con scadenza il 27.03.2023, per *“Demolizione di veicoli a motore attraverso fasi di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, smontaggio e recupero materiali. Commercializzazione delle parti di ricambio. Manutenzione, riparazione e sostituzioni di pneumatici”*;

Visto che con nota prot. n. 51965 del 13.06.2017, confermata in fase di rinnovo, l’impresa ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con nota assunta al prot. n. 6187 del 05.02.2021 la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dai competenti uffici, non sussistono impedimenti al rilascio del rinnovo autorizzazione dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di autodemolizione sito in via Lova 147 in comune di Campolongo Maggiore (Ve) richiesta con prot. n. 26930 del 29.05.2020;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 180 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 08.04.2021, risulta rispettato;

DETERMINA

1. L'impresa AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO (C.F. 02194790271) con sede legale Via Lova 147 in comune di Campolongo Maggiore (Ve) è autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto sito in Via Lova 147 in comune di Campolongo Maggiore (Ve) per lo svolgimento delle attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, la pressatura, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli.
2. Il presente provvedimento ha validità fino al **31.12.2030** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto successivo.
4. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento un'appendice alla fideiussione n. 0397409205, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A., in recepimento della presente autorizzazione, secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
6. **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001:2015, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.

RIFIUTI

7. L'impianto deve essere esercito nel rispetto del D.L.gs. 209/2003, in particolare di tutti i requisiti e le modalità gestionali ed operative prescritte all'allegato 1 del suddetto decreto, per tutte le categorie di veicoli conferiti.
8. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - R12** attività di trattamento dei veicoli fuori uso consistente nella messa in sicurezza, selezione, cernita, pressatura ed accorpamento per l'ottenimento di rifiuti omogenei da avviare al recupero;
 - R13** messa in riserva di rifiuti in ingresso per sottoporli all'operazione R12 e messa in riserva di rifiuti prodotti dall'attività per destinarli al recupero presso impianti terzi;
 - D15** deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività e destinati allo smaltimento presso impianti terzi.
9. E' altresì autorizzata la pressatura di rifiuti plastici con CER 160119.
10. I rifiuti conferibili in impianto e le operazioni alle quali possono essere sottoposti, nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono riportati nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Operazioni
160104*	Veicoli fuori uso	R13 – R12 – D15

160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 – R12 – D15
--------	---	-----------------

11. Il numero massimo di autoveicoli ammessi in stoccaggio è di 1400, dei quali un massimo di 100 veicoli da sottoporre alle operazioni di messa in sicurezza (CER 160104*) e 1300 di veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza (CER 160106).
12. La capacità massima di stoccaggio di **rifiuti pericolosi** conferiti in impianto o derivati dall'attività di messa in sicurezza non può superare il quantitativo di **100 tonn.**
13. La capacità massima di stoccaggio di **rifiuti non pericolosi** (comprensiva delle carcasse di veicoli bonificate, dei pacchi ottenuti dalla riduzione volumetrica e di tutti i rifiuti prodotti) non può superare le **1300 tonn** di cui un massimo di **400 tonn** di carcasse pressate.
14. La potenzialità complessiva di trattamento dell'impianto è di **2400 tonn/anno** (2400 veicoli/anno), pari ad una capacità massima di trattamento giornaliera di **12 t/g** (12 veicoli al giorno).
15. In esito alle operazioni di messa in sicurezza, sono prodotti i rifiuti identificati dai seguenti codici CER:

CER	Descrizione
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104*	Emulsioni clorate
130105*	Emulsioni non clorate
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici, clorurati
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli minerali per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507*	Acque prodotte dalla separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
130703*	Altri carburanti (comprese miscele)
140601*	Clorofluorocarburi, HcFc, Hfc
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

160103	Pneumatici fuori uso
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi (ad es. air – bag)
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto
160112	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111*
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114é
160116	Serbatoi per gas liquidi
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160121*	Componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 160107* – 160111* – 160116* – 1601014*
160122	Componenti non specificate altrimenti
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminati, diverse da quelle di cui all voce 160209*
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti Clorofluorocarburi, HcFc, Hfc
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alla voce 160209* e 160212
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160209* e 160213*
160215*	Limatura e trucioli di materiali plastici
160216	Componenti rimossi da Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215*
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi Xalon) contenenti sostanze pericolose
160505	Gas in contenitori a pressione diversi da quelle di cui alla voce 160504*
160601*	Batterie al piombo
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne

	160807)
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
161001*	Soluzione acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

I rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria allegata. Eventuali altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato ai punti 12 e 13 dando comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

16. I rifiuti non pericolosi identificati dal codice CER 160106, costituiti dai veicoli sottoposti a messa in sicurezza, possono essere stoccati anche mediante accatastamento delle carcasse le une sulle altre. La sovrapposizione non può superare le due unità.
17. L'effettuazione delle operazioni di messa in riserva deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nell'allegato I, paragrafo 5 del D.Lgs. 209/2003 e delle seguenti prescrizioni:
- l'impresa deve essere dotata di tutti i dispositivi individuati dalla normativa tecnica di settore ai fini dell'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, della demolizione, del recupero dei materiali e la rottamazione degli stessi;
 - possono essere conferite al settore di pressatura le sole carcasse già sottoposte alla fase di demolizione del veicolo fuori uso;
 - le marmitte catalitiche e gli accumulatori vanno asportati e stoccati in appositi e distinti contenitori coperti;
 - gli olii lubrificanti (motore, cambio/differenziale, idroguida/cambio automatico ed eventuali altri), il liquido freni ed il liquido refrigerante motore devono essere estratti e stoccati separatamente come rifiuti pericolosi;
 - il filtro olio deve essere privato dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli olii lubrificanti mentre il filtro deve essere depositato in apposito contenitore ovvero lasciato nella carcassa;
 - i combustibili liquidi, benzina e gasolio, devono essere recuperati dai veicoli; non devono essere stoccati nell'impianto, ma avviati tempestivamente ad idonee forme di riutilizzo o smaltimento;
 - i contenitori di gas liquefatto (GPL) e metano montati su veicoli alimentati a combustibili gassosi, devono essere asportati ed avviati a bonifica o bonificati all'interno con idoneo dispositivo prima dell'avvio della carcassa a compattazione o frantumazione, al fine di evitare esplosioni generate dalla loro presenza. I contenitori non ancora bonificati devono essere stoccati in apposita area al riparo dal calore e bonificati entro 48 ore con idoneo dispositivo;
 - gli air-bag a centralina meccanica devono essere smontati previo disarmo dei dispositivi di detonazione, da inviare a centri specializzati. I dispositivi di detonazione degli air-bag a centralina elettronica e dei pretensionatori a centralina elettronica devono essere fatti brillare direttamente sull'autovettura;
 - i fluidi refrigerati contenuti nei condizionatori e climatizzatori (CFC e HFC) devono essere asportati il prima possibile dal veicolo. L'estrazione deve avvenire a mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da evitare rilasci in atmosfera conformemente a quanto previsto dal D.M. 20.09.2002. Detti dispositivi devono consentire la completa aspirazione dei fluidi. Nel caso in cui l'impresa non sia dotata di un tale dispositivo, l'impresa non autorizzata a ricevere presso il proprio impianto veicoli contenenti CFC e HFC;
 - al fine di rispettare le norme stabilite dalla Direttiva 96/59/CE e dal D.lgs. n. 209 del 22.05.1999, la rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs. n. 209/2003 deve avvenire con effetto immediato;

- k. in ogni caso non potranno essere conferiti all'impianto veicoli fuori uso a gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano se prima non sono stati espletati gli adempimenti ai fini antincendio ai sensi della vigente normativa: la documentazione attestante tali adempimenti dovrà essere immediatamente inviata in copia all'Arpav – Dipartimento provinciale di Venezia ed a questa Amministrazione.
18. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
19. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
20. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
21. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
22. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

23. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
24. Nelle zone destinate allo stoccaggio dei cassoni su piazzale esterno dovrà essere delimitata la superficie effettivamente adibita allo stoccaggio. In queste aree possono essere stoccati unicamente cassoni disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
25. I contenitori, utilizzati all'interno degli impianti e non destinati ad essere impiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro di manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati in idonea area appositamente allestita ed identificata o presso centri autorizzati.
26. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente identificate da idonea cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione.
27. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
28. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare una qualsiasi contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
29. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
30. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
31. Deve essere presente presso l'impianto un deposito di sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati;
32. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti prodotti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui per ragioni tecniche od operative si rilevasse l'esigenza di superare tale termine per i rifiuti destinati a recupero, l'impresa dovrà richiedere specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione da cui siano evidenti la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno

motivato il prolungamento dello stoccaggio. Deve comunque essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

33. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
34. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
35. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate

SCARICHI

36. L'impresa, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima e parte della seconda pioggia per complessivi 12 millimetri provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge attività di cui al punto punto 6 dell'allegato F alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto n. 107 del 05.11.2009.
37. L'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con il numero 1 nella condotta acque meteoriche recapitante nel tratto di tubazione di titolarità comunale afferente al corpo idrico superficiale denominato scolo Cornio Nuovo a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;
38. L'impresa deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30.07.1999.
 - b. deve essere puntualmente, continuativamente e completamente applicato, quando opportuno o necessario, il Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione, presentato con nota prot. n. 48802/11 e relative integrazioni come previsto dall'art. 1, comma 5 del D.M. 30.07.1999;
 - c. mantenere in condizioni di ottimale funzionalità i due pozzetti di campionamento posti a valle dello scarico dell'impianto di tipo chimico fisico e a quello del by - pass delle acque di seconda pioggia forniti di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico;
 - d. il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore;
 - e. deve essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione;
 - f. almeno ogni 180 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, Cu, Zn, azoto totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali e saggio di tossicità e utilizzando campionatori automatici condizionati che consentano di mantenere la temperatura delle aliquote prelevate compresa fra 0 °C e 4 °;

- g. le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al D.M. 30.07.1999;
- h. i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno dieci anni dalla loro data;
- i. ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, **almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza del presente provvedimento**, dovrà essere effettuata, da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito con le caratteristiche descritte al precedente p.to 6, valutando almeno i parametri di cui al medesimo punto; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, entro 7 giorni dalla data di emissione;
- j. a seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 39. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 40. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 41. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 42. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 43. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
- 44. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 45. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 46. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 47. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 48. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 49. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole

partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.

50. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
51. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
52. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
53. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
54. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
55. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, secondo quanto previsto con il piano di ripristino presentato con nota prot. n. 6187 del 05.02.2021, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area e l'indagine ambientale delle aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee. Dovrà comunque essere presentata, prima dell'inizio dei lavori di smantellamento, al Comune di Campolongo Maggiore, ad Arpav ed per conoscenza alla Città Metropolitana di Venezia una revisione dettagliata del suddetto piano che tenga conto dell'evoluzione normative e regolamentari e delle possibili contaminazioni avvenute nel corso della attività e che possono aver interessato le matrici ambientali.
56. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa Amministrazione, al comune di Campolongo Maggiore (Ve) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
57. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
58. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
59. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso. In particolare, sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011.
60. E' fatto salvo l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
61. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
62. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP per il rilascio all'impresa Autodemolizioni Toniolo Ugo, e la trasmissione alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia, al Comune di Campolongo Maggiore (Ve), all'ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - Unità Organizzativa Economia circolare e ciclo dei rifiuti, all'ULSS 3 Serenissima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente